

**Versione 3 giugno 2020**

## **Statuto**

### **Art. 1 Ragione sociale e forma giuridica**

<sup>1</sup> Sotto la ragione sociale «esisuisse» è costituita un'associazione (di seguito denominata «Associazione») per una durata illimitata ai sensi degli artt. 60 - 79 del Codice civile svizzero (CC).

<sup>2</sup> L'Associazione ha sede a Basilea ed è iscritta nel registro di commercio.

### **Art. 2 Scopo dell'Associazione**

<sup>1</sup> L'Associazione si pone come obiettivo la protezione dei depositi garantiti dei clienti di banche e commercianti di valori mobiliari in Svizzera. Ciò consente di consolidare la fiducia negli operatori svizzeri – banche e commercianti di valori mobiliari – contribuendo così alla stabilità del sistema finanziario nazionale.

<sup>2</sup> L'Associazione è preposta alla concretizzazione delle disposizioni esecutive afferenti alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) e alla Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM) ed eventualmente dell'autodisciplina prevista in altre disposizioni («Convenzione delle banche svizzere e dei commercianti di valori mobiliari in materia di garanzia dei depositi», di seguito denominata «Convenzione»).

### **Art. 3 Impegno al pagamento dei depositi garantiti**

<sup>1</sup> L'Associazione si assume l'impegno nei confronti dei depositanti di pagare i depositi garantiti.

<sup>2</sup> I costi e gli oneri derivanti dal trattamento di un caso di applicazione di cui all'art. 13 del presente Statuto sono a carico della massa in liquidazione del membro a cui si riferisce il caso. Qualora l'Associazione anticipi tali costi e oneri, essi verranno detratti dai dividendi di liquidazione e/o dai corrispondenti acconti prima della corresponsione agli altri membri.

### **Art. 4 Attività per la realizzazione dello scopo dell'Associazione**

<sup>1</sup> L'Associazione comunica con i membri, le autorità, i clienti dei membri e con il pubblico su scala nazionale e internazionale al fine di rendere note le modalità di funzionamento del dispositivo di garanzia dei depositi in Svizzera. A tale scopo l'Associazione può servirsi di qualsiasi mezzo di comunicazione normalmente utilizzato, instaurando anche contatti diretti.

<sup>2</sup> L'Associazione partecipa ai lavori propedeutici per l'emanazione di disposizioni normative (ad es. leggi e ordinanze) e si impegna attivamente in organizzazioni che si occupano delle questioni relative alla garanzia dei depositi e alla stabilità finanziaria (ad es. European Forum of Deposit Insurers EFDI, International Association of Deposit Insurers IADI).

## **Art. 5 Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei membri (art. 9),
- b) il Consiglio direttivo (art. 10),
- c) l'Organo di revisione (art. 11),
- d) la Direzione operativa (art. 12).

## **Art. 6 Membri**

<sup>1</sup> I membri dell'Associazione sono tutte le banche e tutti i commercianti di valori mobiliari che hanno sottoscritto la Convenzione. Le banche e i commercianti di valori mobiliari che fanno parte di un gruppo societario (holding) o di un gruppo bancario sono membri a titolo individuale. Raiffeisen Svizzera società cooperativa è considerata un'unica banca, comprensiva di tutte le cooperative che vi fanno capo.

<sup>2</sup> È consentita l'ammissione di istituti che non dispongono di una licenza per l'esercizio dell'attività come banca o come commerciante di valori mobiliari. Le domande di ammissione devono essere inoltrate al Consiglio direttivo all'attenzione dell'Assemblea dei membri. Nel caso in cui la domanda riguardi un istituto che non dispone di una licenza per l'esercizio dell'attività come banca o come commerciante di valori mobiliari, l'Assemblea dei membri deve valutare se l'istituto richiedente soddisfa (i) requisiti equivalenti in materia di liquidità supplementare sancita dalla legge e (ii) condizioni equivalenti in materia di esigenze legali posti alla detenzione in Svizzera di attivi coperti sul mercato elvetico. L'Assemblea dei membri decide in merito senza obbligo di fornire motivazioni. L'ammissione viene perfezionata solo con la sottoscrizione della Convenzione.

## **Art. 7 Fondi dell'Associazione, in particolare contributi dei membri**

<sup>1</sup> I fondi necessari all'Associazione per svolgere i suoi compiti vengono reperiti tramite:

- a) contributi annuali dei membri,
- b) liberalità volontarie,
- c) partecipazioni alle spese per servizi speciali.

<sup>2</sup> La ripartizione della somma dei contributi a carico dei membri avviene sulla base della quota individuale rispetto alla totalità degli averi privilegiati di tutte le banche e di tutti i commercianti di valori mobiliari che risultano dall'ultima notifica pervenuta dalla FINMA. Il contributo a carico del membro deve essere versato interamente anche se nel corso dell'anno cessa la sua adesione. Tale contributo ammonta ad almeno CHF 20.-- all'anno.

<sup>3</sup> Qualora la FINMA disponga misure di protezione o una liquidazione forzata a carico di un membro oppure scatti il dispositivo di garanzia dei depositi in rapporto a tale membro, la sua adesione decade con effetto immediato. Il Consiglio direttivo può emettere disposizioni esecutive a questo riguardo.

<sup>4</sup> L'Assemblea dei membri può espellere un membro. L'Assemblea dei membri decide in merito senza obbligo di fornire motivazioni.

<sup>5</sup> La FINMA deve essere informata preventivamente circa l'inserimento come punto all'ordine del giorno dell'esclusione e/o dell'uscita di un membro.

<sup>6</sup> L'adesione termina con la pubblicazione della revoca della licenza per l'esercizio dell'attività come banca e/o come commerciante di valori mobiliari.

## **Art. 8 Responsabilità**

<sup>1</sup> L'Associazione risponde per le sue obbligazioni esclusivamente con il patrimonio sociale (art. 75a CC). È esclusa qualsiasi altra responsabilità od obbligazione di versamento suppletivo che esuli dai limiti di cui sopra.

<sup>2</sup> Sono fatti salvi gli obblighi sanciti dalle leggi viventi e dalla Convenzione che non sono oggetto del presente Statuto.

## **Art. 9 Assemblea dei membri**

<sup>1</sup> L'Assemblea dei membri è l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i membri aderenti.

<sup>2</sup> Le competenze dell'Assemblea dei membri comprendono:

- a) la decisione finale su tutte le questioni poste dal Consiglio direttivo all'ordine del giorno dell'Assemblea dei membri;
- b) l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo e, da tale cerchia, l'elezione del Presidente e dell'Organo di revisione;
- c) la ricezione del rapporto dell'Organo di revisione, la ricezione e l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale;
- d) la decisione finale circa le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. In quest'ultimo caso l'Assemblea dei membri definisce la destinazione del patrimonio sociale conformemente a quanto stabilito dall'art. 15 cpv. 4 dello Statuto;
- e) la decisione sullo scarico dato ai componenti del Consiglio direttivo e della Direzione operativa.

<sup>3</sup> L'Assemblea ordinaria dei membri si riunisce una volta all'anno, convocata dal Consiglio direttivo che provvede anche a inviare l'ordine del giorno.

<sup>4</sup> L'Assemblea straordinaria dei membri si tiene su richiesta scritta motivata, avanzata da

membri che rappresentino congiuntamente almeno un quinto dei voti, oppure su delibera del Consiglio direttivo. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è diramata dal Consiglio direttivo

<sup>5</sup> L'invito con l'elenco dei temi all'ordine del giorno viene inviato ai membri per posta o in formato elettronico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea. Ogni Assemblea dei membri convocata secondo le regole previste è legittimata a deliberare sui punti all'ordine del giorno, indipendentemente dal numero dei diritti di voto rappresentati.

<sup>6</sup> I membri possono presentare per iscritto al Presidente, entro il 14° giorno antecedente all'Assemblea, ulteriori temi da trattare. Se questo diritto viene esercitato, l'Associazione informa i membri al più tardi 7 giorni prima dell'Assemblea circa i punti supplementari all'ordine del giorno.

<sup>7</sup> I membri decidono da chi farsi rappresentare all'Assemblea. A tale riguardo, possono conferire delega anche a terzi o al Consiglio direttivo.

<sup>8</sup> Il diritto di voto è determinato in funzione dell'ammontare dei depositi garantiti amministrati dal singolo membro. Per ogni CHF 100 milioni di depositi garantiti viene assegnato un voto. I membri che amministrano meno di CHF 100 milioni di depositi garantiti hanno un voto. Il calcolo dei diritti di voto si basa sui dati che figurano nell'ultima notifica pervenuta dalla FINMA.

<sup>9</sup> La presidenza dell'Assemblea dei membri è assunta dal Presidente.

<sup>10</sup> L'Assemblea dei membri delibera ed elegge a maggioranza semplice dei voti rappresentati. Fanno eccezione le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione di cui all'art. 15 e l'elezione del Presidente, che richiedono la maggioranza di due terzi dei voti rappresentati.

## **Art. 10 Consiglio direttivo**

<sup>1</sup> Il Consiglio direttivo è a capo dell'Associazione e adotta le misure necessarie per realizzare lo scopo statutario. È competente per le decisioni su tutte le questioni che non sono espressamente demandate all'Assemblea dei membri.

<sup>2</sup> Il Consiglio direttivo è formato da un numero massimo di tredici componenti, eletti dall'Assemblea dei membri. La sua composizione rispetta i principi di rappresentatività. Il mandato ha la durata di un anno. Ogni componente è rieleggibile senza alcuna restrizione.

<sup>2bis</sup> Può essere eletto Presidente e componente del Consiglio direttivo chi viene proposto dal Consiglio direttivo dell'Assemblea dei membri o chi inoltra la propria candidatura al Consiglio direttivo entro la fine di gennaio di un anno civile o entro un altro termine reso noto dal Consiglio direttivo.

<sup>3</sup> Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti un Vicepresidente. Il Vicepresidente rappresenta il Presidente, se quest'ultimo non può svolgere un'attività oppure se il mandato di Presidente è vacante. Per il resto, il Consiglio direttivo si autocostituisce. Ha la facoltà di istituire al suo interno dei comitati con compiti specifici.

<sup>4</sup> Dietro richiesta di almeno tre componenti del Consiglio direttivo, il Presidente è tenuto a convocare una seduta.

<sup>5</sup> Il Consiglio direttivo espleta i seguenti compiti:

- a) convoca l'Assemblea dei membri e definisce l'ordine del giorno;
- b) approva annualmente il bilancio preventivo dell'Associazione e fissa i contributi dei membri;
- c) nomina il direttore e gli altri componenti della Direzione operativa;
- d) sorveglia l'attività della Direzione operativa;
- e) disciplina il diritto di firma per l'Associazione (doppia firma obbligatoria);
- f) emana, all'occorrenza, appositi regolamenti.

<sup>6</sup> Il Presidente presenta all'Assemblea dei membri un rapporto sull'attività dell'Associazione.

<sup>7</sup> Il Consiglio direttivo è legittimato a deliberare laddove alla seduta sia presente almeno il 60% dei componenti.

<sup>8</sup> Il Consiglio direttivo delibera di norma in occasione delle sue sedute, ma può discutere singole questioni e adottare decisioni in merito anche per via circolare o mediante teleconferenze.

<sup>9</sup> Per quanto possibile, il Consiglio direttivo adotta le proprie decisioni consensualmente. In mancanza di una convergenza tra i componenti o su ordine del Presidente, le delibere vengono assunte seguendo un iter formale. Ogni componente dispone di un voto. Le delibere richiedono la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo. Sono fatte salve le disposizioni giuridiche aventi carattere tassativo.

## **Art. 11 Organo di revisione**

<sup>1</sup> L'Assemblea dei membri conferisce un mandato a un Organo di revisione per la durata di un anno. Tale mandato è rinnovabile.

<sup>2</sup> L'Organo di revisione esegue un audit ordinario del conto annuale dell'Associazione, in ottemperanza delle prescrizioni del Codice delle obbligazioni in materia di società anonime.

<sup>3</sup> L'Organo di revisione presenta all'Assemblea dei membri un rapporto scritto.

## **Art. 12 Direzione operativa**

<sup>1</sup> A capo della Direzione operativa si trova un Direttore, nominato dal Consiglio direttivo.

<sup>2</sup> La Direzione operativa svolge le seguenti funzioni, secondo le indicazioni contenute in un regolamento organizzativo emesso dal Consiglio direttivo:

- a) prepara i dossier da sottoporre al Consiglio direttivo e attua le delibere prese;
- b) redige i rapporti e i documenti ufficiali dell'Associazione;
- c) esegue le operazioni correnti in Svizzera e all'estero, gestisce il patrimonio sociale; e
- d) di concerto con il Presidente, può conferire mandati a terzi.

### **Art. 13 Caso di applicazione di garanzia dei depositi**

<sup>1</sup> Se scatta il dispositivo di garanzia dei depositi in relazione a un membro, la Direzione operativa- va può demandare a terzi dotati delle opportune caratteristiche le attività che competono all'Associazione (in particolare la riscossione dei contributi dei membri e il conferimento degli ordini di pagamento) per il caso in questione.

<sup>2</sup> Il Consiglio direttivo decide a questo proposito in accordo con la FINMA, nel quadro delle leggi vigenti e della Convenzione.

<sup>3</sup> Il Consiglio direttivo, la Direzione operativa e i soggetti terzi incaricati nell'ambito del caso di applicazione sono tenuti al rispetto, sia nei confronti dei membri che verso l'esterno, del segreto bancario e degli altri obblighi di discrezione professionale tutelati dalle normative giuridiche. Il Consiglio direttivo, nonché i comitati e i gruppi di lavoro eventualmente insediati, non ricevono informazioni sui dati dettagliati dei singoli membri e dei loro clienti, esclusi sono nel singolo caso di applicazione i membri del Consiglio direttivo che non sono né in un rapporto di lavoro con un membro né hanno ottenuto un mandato da parte di un membro. esisuisse adotta provvedimenti sul piano tecnico e organizzativo, affinché la segretezza sia garantita. Il calcolo dei contributi a carico dei membri e dei contributi nel caso di applicazione, nonché il trattamento dei casi di applicazione sono verificati da una società di audit riconosciuta, che riferisce le conclusioni della revisione al Consiglio direttivo.

### **Art. 14 Esercizio contabile**

L'esercizio contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. L'Assemblea ordinaria dei membri deve tenersi entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio contabile.

### **Art. 15 Modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione**

<sup>1</sup> La modifica del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono di competenza dell'Assemblea dei membri.

<sup>2</sup> L'Assemblea dei membri può deliberare nei suddetti ambiti solo se i membri sono stati convocati con l'esplicita indicazione di questo punto all'ordine del giorno.

<sup>3</sup> La modifica del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione richiedono la maggioranza di due terzi dei diritti di voto rappresentati.

<sup>4</sup> In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio viene trasferito a un altro ente non soggetto a imposizione fiscale e dotato di scopo analogo, e non viene quindi restituito né ai soggetti fondatori né ai membri. Questa disposizione è irrevocabile e non suscettibile di cambiamenti.

<sup>5</sup> I depositi dei clienti garantiti dall'Associazione che non sono stati ancora messi in pagamento al momento dello scioglimento dell'Associazione non rientrano nel patrimonio sociale di cui all'art. 15 cpv. 4. In caso di scioglimento, l'Associazione deve fare in modo che vengano adottate tutte le misure necessarie affinché i clienti bancari ottengano quanto di loro spettanza. Eventuali costi per le tali provvedimenti devono essere coperti anticipatamente mediante il patrimonio sociale.

**Art. 16 Entrata in vigore**

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei membri, non prima tuttavia dell'approvazione da parte della FINMA.

Zürich, 03.06.2020

Urs Gauch  
Presidente

Bruno Meier  
Vicepresidente

*È giuridicamente vincolante esclusivamente la versione in lingua tedesca.*